

Art. 11.

« Dalla data di assunzione dell'esercizio delle ferrovie Mestre-Bassano-Primolano, Alessandria-Ovada, Cremona-Borgo S. Donnino e Fornovo-Borgo S. Donnino da parte dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato, saranno applicate per i trasporti sulle linee stesse, le tariffe, norme e condizioni, sia interne che cumulative e con altre amministrazioni, in vigore sulle ferrovie dello Stato, nonchè quelle relative alle concessioni speciali ed ai trasporti militari ».

(È approvato).

Art. 12.

« Sulle linee Mestre-Bassano-Primolano, Alessandria-Ovada e Cremona-Borgo S. Donnino potrà essere conservato, all'atto della applicazione della presente legge, il numero dei treni per ognuna di esse portato, rispettivamente, dall'ultimo orario invernale e dall'ultimo orario estivo.

« Per le successive modificazioni si applicheranno le norme degli articoli 47 e 50 della legge 7 luglio 1907, n. 429 ».

(È approvato).

Art. 13.

« Le Società subconcessionarie delle ferrovie Mestre-Bassano-Primolano, Alessandria-Ovada e Cremona-Borgo S. Donnino sono tenute a consegnare il materiale rotabile e di esercizio nella quantità e qualità risultante dai rispettivi inventari, in regolare stato di manutenzione, salvo, in caso contrario, ad essere addebitate delle spese per le eventuali riparazioni.

« Le Società stesse debbono pure consegnare a prezzo di stima i materiali di scorta e consumo che, a giudizio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, saranno riconosciuti utili all'esercizio, asportando i materiali rimanenti.

« Per le eventuali divergenze circa le questioni di cui ai due comma precedenti, la definizione sarà deferita ad un perito da nominarsi d'accordo fra le parti, o, in caso di disaccordo, dal presidente della Corte di appello di Roma ».

(È approvato).

Art. 14.

« Alle Società subconcessionarie delle ferrovie Mestre-Bassano-Primolano, Alessandria-Ovada e Cremona-Borgo S. Donnino non sarà corrisposto il saldo del corrispettivo di riscatto se non dopo che sarà av-

venuta la liquidazione di tutti i crediti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il periodo di esercizio delle dette linee, a titolo di uso delle stazioni comuni, di esercizio di esse, di nolo o scambio di materiale rotabile e di altre analoghe prestazioni fatte sino a tutto il giugno 1912 ».

(È approvato).

Art. 15.

« È data al Governo ogni opportuna facoltà per l'effettuazione dei riscatti di cui agli articoli 4 a 7.

« In pendenza della liquidazione della indennità di riscatto da pagarsi a termini dei citati articoli, il Governo è autorizzato a continuare a corrispondere ai concessionari e per essi alle Società subconcessionarie, a titolo di provvisoria sulla indennità stessa e salvo conguaglio, la sovvenzione annua sinora rispettivamente pagata per ciascuna delle dette ferrovie ».

(È approvato).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sighieri.

SIGHIERI. Poichè questo articolo 15 dà facoltà al Governo di effettuare certi riscatti, raccomando al ministro di prendere in considerazione la situazione in cui si trova la costruzione della nuova linea Cecina Saline-Pontedera-Lucca. Vegga se non sia il caso di studiare il modo di includere anche questa linea tra quelle da riscattare, perchè è una linea che si allaccia con la grande arteria ferroviaria che da Torino per Genova e Pisa va a Roma, e coll'altra che da Lucca va a Bologna e Milano. Si tratta di una linea intermedia di un carattere speciale e forse nell'avvenire potrà essere compresa tra quelle di carattere strategico militare.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Non escludo *a priori* che il riscatto di cui parla l'onorevole Sighieri possa in avvenire venir preso in considerazione. Occorre però riconoscere la convenienza per lo Stato, ed a ciò non si arriva se non dopo studi lunghi e meticolosi, affidati ai vari uffici competenti.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 15.

(È approvato).

Art. 16.

« Per la provvista dei fondi occorrenti pel pagamento delle indennità di riscatto per